



# COMUNE DI AROGNO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

## ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

---

del 9.9.2024

### Il Municipio di Arogno

richiamati:

- l'art. 53 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR) del 15 marzo 2023;
- il Regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLEAR) del 7 giugno 2023;
- l'art. 6 cpv. 2 lett. e) della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'art. 5 cpv. 2 lett. c) del Regolamento di applicazione dell'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF) del 17 maggio 2005;
- gli artt. 107 cpv. 2 lett. a), 192 LOC, 23, 44 RALOC e 117 ROC;

ordina:

### CAPITOLO I – Disposizioni generali

#### Art. 1 Campo di applicazione

1. La presente Ordinanza disciplina gli ambiti di competenza comunale definiti nella LEAR, nel RLEAR e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e sulla ristorazione.
2. Per le definizioni di esercizio pubblico, di gestore, di gerente o di ogni altra definizione non meglio specificata nella presente Ordinanza, si fa riferimento alla LEAR e al RLEAR.
3. I termini indicati negli articoli 6-8 e 10 della presente Ordinanza sono termini d'ordine. La loro mancata osservanza può implicare il rifiuto dell'istanza.

#### Art. 2 Competenze comunali

1. Il Municipio esercita le competenze ad esso attribuite dalla LEAR, dal RLEAR e dalle altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, in particolare (elenco non esaustivo):
  - ricezione delle notifiche delle attività da parte dei gestori (artt. 22 LEAR e 41 RLEAR);
  - imposizione di misure a tutela dell'ordine e della quiete pubblici (art. 25 cpv. 4 e 5 LEAR);
  - rilascio di permessi speciali (art. 27-31 LEAR)
  - autorizzazione dell'estensione straordinaria dei posti (art. 32-33 LEAR)
  - limitazioni alla vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni (art. 34 LEAR)

Sono in particolare eventi straordinari e soggetti ad autorizzazione quelli che hanno almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) è prevedibile una forte affluenza di avventori;
  - b) si prevede la presenza di artisti celebri;
  - c) è necessario implementare un dispositivo di sicurezza;
  - d) richiedono il rilascio di autorizzazioni secondo gli artt. 9-10 dell'Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili del 6.9.2010;
  - e) prevedono un'autorizzazione o un'estensione dell'uso dell'area pubblica;
  - f) si svolgono negli spazi esterni dell'esercizio pubblico;
  - g) si prevede che l'evento sia suscettibile di provocare emissioni foniche all'esterno dell'esercizio pubblico.
3. Il regolare svolgimento di eventi che determinano un rilevante cambiamento di utilizzazione, presuppone il rilascio di una licenza edilizia per il cambiamento di destinazione ai sensi della Legge edilizia cantonale.

**Art. 10**  
**Procedura e**  
**autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Municipio, su modulo ufficiale, almeno 15 giorni lavorativi prima della data d'inizio dell'evento straordinario.
2. L'autorizzazione del Municipio può essere subordinata a condizioni e deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

**CAPITOLO IV – Tasse**

**Art. 11**  
**Tariffario delle**  
**tasse e riscossione**

1. Il Municipio preleva specifiche tasse negli ambiti di sua competenza.
2. Il tariffario è il seguente:

<b>Genere di tassa</b>	<b>Importo</b>
Deroghe d'orario	CHF 30.00 per ora
Permessi speciali	CHF 60.00 per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di CHF 1'000
Estensione dei posti esterni	CHF 60.00 per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di CHF 1'000
Spese di cancelleria, per rilascio di dichiarazioni, attestazioni, fotocopie o altre spese di cancelleria	da CHF 1.00 a CHF 500.00, in base alle prestazioni richieste all'autorità

3. Il Municipio può rinunciare al prelievo o ridurre l'importo della tassa per giustificati motivi.

## **CAPITOLO V – Sanzioni**

### **Art. 12 Contravvenzioni**

Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza, riservate le deleghe conferite all'Amministrazione comunale secondo la specifica Ordinanza.

### **Art. 13 Revoche**

1. I permessi speciali e le concessioni di deroghe d'orario possono essere revocati nei seguenti casi:
  - a) per ottenerli sono state fornite dichiarazioni che non corrispondono al vero;
  - b) perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblici;
  - c) mancato pagamento delle tasse relative alle decisioni.
2. In caso di revoca, le tasse pagate per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni non vengono restituite.

### **Art. 14 Obbligo di chiedere l'autorizzazione per qualsiasi evento**

In caso di abusi dello strumento della notifica, il Municipio può subordinare qualsiasi evento occasione a procedura autorizzativa.

### **Art. 15 Sospensione della possibilità di organizzare eventi**

Il Municipio può sospendere per un periodo di tempo determinato e fino ad un massimo di un anno, l'organizzazione di qualsiasi evento in caso di ripetute violazioni alle disposizioni applicabili in materia di ordine pubblico e quiete notturna.

## **CAPITOLO VI – Disposizioni finali**

### **Art. 16 Rimedi di diritto**

1. Contro le decisioni delegate all'Amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla data d'intimazione/notificazione.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini della LOC e della LPAm.

### **Art. 17 Norma finale, entrata in vigore e pubblicazione**

1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti disposizioni municipali in materia ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.
2. La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

3. La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo di 30 giorni a partire dal 10 settembre 2024.

Il Sindaco:  
Emanuele Stauffer

**Per il Municipio:**

La Segretaria:  
Ilaria Wallimann



Adottata dal Municipio di Arogno con risoluzione municipale no. 414 del 9.9.2024